



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 aprile 2008
(OR. fr)**

8254/08

**STAT 4
FIN 124**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2007 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all'adesione

REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL CONSIGLIO

del

**che stabilisce i coefficienti correttori
applicabili a decorrere dal 1° luglio 2007
alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali
delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi
nonché di parte dei funzionari
che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri
per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all'adesione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68¹, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

visto l'atto di adesione del 2005, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2007 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.
- (2) I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE) n. 453/2007¹ possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.
- (3) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.
- (4) Occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1° luglio 2007 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

¹ GU L 109 del 26.4.2007, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del presente regolamento sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1° luglio 2007, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono a quelli in vigore alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.
2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1° luglio 2007 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

	SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori luglio 2007 (*)
(**)	Afghanistan	0
	Sudafrica	60,2
	Albania	80,2
	Algeria	88,7
	ex Repubblica jugoslava di Macedonia	71,7
	Angola	130
	Arabia Saudita	84,6
	Argentina	57,1
	Armenia	123,5
	Australia	112,2
(**)	Azerbaijan	0
	Bangladesh	48,2
	Barbados	129,7
(**)	Bielorussia	0
	Benin	91,9
	Bolivia	48
	Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)	0
	Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)	78,7
	Botswana	56,4
	Brasile	93,2
	Bulgaria	81,7
	Burkina Faso	90,7
(**)	Burundi	0
	Cambogia	69,8
	Camerun	101,9
	Canada	93
	Capo Verde	80,9
	Cile	71,5
	Cina	77,4

Cisgiordania e Gaza	92,1
Colombia	82,1
Congo (Brazzaville)	130,2
Corea del Sud	113,9
Costa Rica	73,7
Costa d'Avorio	100,2
Croazia	106,8
Cuba	86,1
Gibuti	94,3
Egitto	49,6
El Salvador	76,1
Ecuador	64,8
Eritrea	51,3
Stati Uniti (New York)	102,8
Stati Uniti (Washington)	97,8
Etiopia	88,3
Gabon	123
Gambia	60,5
Georgia	96,6
Ghana	69,7
Guatemala	78,6
Guinea	73,3
Guinea-Bissau	100,7
Guyana	62,1
Haiti	118,8
Honduras	69,7
Hong Kong	94,8
Figi	73,5
Isole Salomone	94,8
India	52,9

	Indonesia (Giacarta)	81,1
	Indonesia (Banda Aceh)	53,9
	Iraq	0
	Israele	109,5
	Giamaica	90,5
	Giappone (Naka)	101
	Giappone (Tokyo)	106,5
	Giordania	77,7
	Kazakistan (Almaty)	125,4
	Kazakistan (Astana)	71,6
	Kenia	81,9
	Kirghizistan	88,3
	Kosovo	
	Laos	74,2
	Lesotho	62
	Libano	86
(**)	Liberia	0
	Madagascar	86,6
	Malaysia	74,4
	Malawi	71,8
	Mali	85
	Marocco	89,5
	Mauritius	69,5
	Mauritania	65,3
	Messico	74,4
(**)	Micronesia	0
	Montenegro	69,7
	Mozambico	77,7
	Namibia	72,5
	Nepal	82,5
	Nicaragua	57

	Niger	85
	Nigeria	86,1
	Norvegia	132
	Nuova Caledonia	135,3
	Nuova Zelanda	109,6
	Uganda	77,1
(**)	Uzbekistan	0
	Pakistan	50,7
	Panama	61
	Papua Nuova Guinea	74,3
	Paraguay	82,2
	Perù	77,5
	Filippine	64,4
	Repubblica centrafricana	119,1
	Repubblica di Moldova	59,6
	Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)	129,5
	Repubblica dominicana	69,3
	Romania	73,9
	Russia	122,6
	Ruanda	91,7
(**)	Samoa	0
	Senegal	87,7
	Serbia	66,1
	Sierra Leone	75,4
	Singapore	102,5
(**)	Somalia	0
	Sudan	56,2
	Sri Lanka	53,2
	Sudan meridionale	0
	Svizzera (Ginevra)	109,8
	Svizzera (Berna)	109,7
	Suriname	49,4

	Swaziland	57
	Siria	69,4
	Tagikistan	66,9
	Taiwan	83,7
	Tanzania	61,9
	Ciad	129,4
	Thailandia	67,7
	Timor orientale	66,5
	Togo	89,4
(**)	Tonga	0
	Trinidad e Tobago	68,3
	Tunisia	71,5
	Turchia	83,8
	Ucraina	108,2
	Uruguay	69,8
	Vanuatu	122,6
	Venezuela	65,2
	Vietnam	51,5
	Yemen	77,3
	Zambia	64,8
(**)	Zimbabwe	0

(*) Bruxelles = 100%

(**) Non disponibile